28 febbraio 2013 18:34

ITALIA: Immigrati. Cassazione: non ricongiungimento in caso di poligamia

No al ricongiungimento familiare per gli extracomunitari poligami. Lo sottolinea la Cassazione, accogliendo il ricorso del ministero degli Esteri contro il rilascio del visto di ingresso in Italia rilasciato ad una donna marocchina per ricongiungersi al figlio. L'immigrata, pero', risultava sposata con un uomo, gia' soggiornante nel nostro Paese, il quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare in favore di un'altra moglie. La Corte d'appello di Venezia aveva respinto le doglianze della Farnesina, rilevando che la domanda di ricongiungimento era stata avanzata dal figlio della donna e non dal coniuge, ed era precedente all'entrata in vigore della legge che vieta espressamente il ricongiungimento in casi di poligamia.
La sesta sezione civile della Suprema Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del ministero e rigettato la domanda di ricongiungimento familiare.
La legge, osservano i giudici di 'Palazzaccio', "stabilisce un divieto che opera oggettivamente nei confronti delle richieste di ricongiungimento familiare proposte in favore del coniuge di un cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia, non distinguendo soggettivamente la provenienza della domanda, e al contrario mirando ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria al nostro ordine pubblico anche costituzionale". In tale prospettiva, si legge ancora nella sentenza, "non e' necessario che l'Amministrazione dimostri che il richiedente abbia agito per conto del proprio genitore perche' il divieto di poligamia non e' condizionato da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in se' e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali". Nel caso in esame, inoltre, non ha importanza che l'iter amministrativo sulla domanda di ricongiungimento fosse iniziato prima dell'entrata in vigore delle norme in materia: cio' che conta e' "il rilascio del visto di ingresso", in questo caso successivo all'entrata in vigore della legge.